SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10° COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

(68^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ZANE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

I KECIDEKI		•	•	•	•	•	•	•	•	- u5.	000,	٠٠.,	0.0
Adamoli										857,	861,	868,	873
CALVI, So													
e la prev	ide	enz	a	so	cia	le							873
CAPONI .												867,	868
Fabretti										865,	871,	872,	873
FIORE .										865,	867,	868,	869
GATTO .													865
GUARNIER													
Jannuzzi											867,	868,	873
MACAGGI, a	rele	ato	re								857,	865,	873
MASCIALE													872
Rotta .													872
VALSECCHI	E										864,	865,	869
Varaldo, 1	rela	ato	re										856

« Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche » (2307) (D'iniziativa dei deputati Dall'Armellina ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

-															
PRESIDENT	Œ											Pag	ζ.	848,	849
BETTONI,	rel	ato	re												848
Boccassi												٠			849
Gatto .															849
GUARNIER	Ι													•	849
Masciale															849
« Aument Stato per tigiani e 1956, n. i mera dei vazione):	1'a me 153.	ass odi 3 »	isto fic (2	enz he 30 8	za al 8)	di la (<i>A</i>	ma leg	ala gge ro	ttia 2 201	a p 9 (er dio da	gli cem lla	b C	ar- re Ca-	
PRESIDENT	ľE									85	0,	854	١,	855,	856
Angelini															853
Boccassi														852,	855
CALVI, So	tto	se	gre	tai	rio	đi	St	ate	ор	er	il	lav	o	ro	
e la pre	viđ	eni	za	so	cia	le									854
DI PRISC	0														852
Rotta .															853
Samarita															852
Torelli,														853,	856
OT														255	956

68^a Seduta (19 luglio 1967)

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Caponi, Celasco, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Brambilla, Coppo e Pezzini sono sostitutti, rispettivamente, dai senatori Adamoli, Molinari e Jannuzzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento sono presenti i senatori Fabretti, Masciale e Santarelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi e per la marina mercantile Martinez.

B O C C A S S I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dall'Armellina ed altri: « Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche » (2307) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dall'Armellina, Savio Emanuela, Colombo Vittorino, Bianchi Fortunato, Isgrò, Gerbino, Nannini, Buttè, Imperiale e Cavallaro Nicola: « Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E T T O N I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche è chiaramente configurato nella sua natura e nei suoi compiti negli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 agosto 1962, n. 1417.

In base alla suddetta legge risulta che sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche. L'Ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte; si finanzia con il contributo di tutte le iscritte con marche di previdenza e proventi diversi ed ha due distinte gestioni: previdenza ed assistenza.

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia. Le ostetriche, che, oltre a quella corrisposta dall'ENPAO, non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di lire 3.000 mensili.

Ricordo alla Commissione che nel corso di questo anno ci siamo interessati del bilancio di tale Ente, nonchè dei rilievi a suo tempo effettuati dalla Corte dei conti sulla relativa gestione. La Commissione, anzi, attraverso il relatore, ha fatto formale richiesta al Ministero del lavoro per avere la risposta ad alcuni quesiti rimasti in sospeso. Tale risposta non è ancora pervenuta; tuttavia ho avuto modo di accertare come stanno le cose e vi posso dire, per quanto concerne il rilievo fatto dalla Corte dei conti circa l'eccessiva incidenza delle spese di amministrazione, che si tratta di un problema giustificato dalla modestia delle somme erogate. Per quanto riguarda il mancato investimento di capitale, da taluni lamentato, mi risulta, da documenti che mi sono stati forniti, che circa 2 miliardi sono stati investiti dall'Ente in immobili, di cui io ho a disposizione l'elenco. Si lamentava, ancora, che non vi fosse il regolamento delle gestioni. Al riguardo, vi posso dire che tale regolamento è stato approvato con decreto ministeriale 12 giugno 1967. Mi sembra, quindi, che tutti questi rilievi possano ritenersi superati.

Il disegno di legge in discussione, presentato dai deputati Dall'Armellina ed altri nel febbraio del 1965, tende ad elevare a 130 mila lire annue l'importo minimo della pensione per le ostetriche e fissa una maggiorazione di lire 5.200 per ogni anno di con-

68a SEDUTA (19 luglio 1967)

tribuzione superiore a dieci, fino ad un massimo di lire 286 mila annue.

Per concludere — riservandomi, naturalmente, di illustrare più ampiamente il provvedimento qualora mi venissero chieste spiegazioni —, desidero sottolineare che questo disegno di legge è vivamente atteso dalla categoria interessata, non comporta oneri per lo Stato, ha trovato il consenso da parte del Governo e dei vari Gruppi politici dell'altro ramo del Parlamento, costituisce un modesto miglioramento del trattamento economico delle ostetriche e, soprattutto, non crea situazioni di fatto che rendano maggiormente difficile la realizzazione dell'unificazione del sistema di previdenza ed assistenza del nostro Paese. Per tutte queste considerazione, pertanto, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento in esame.

GUARNIERI. Vi sono alcune ostetriche che, oltre a prestare il loro servizio presso gli ospedali, esplicano la loro attività anche in altre istituzioni, come, ad esempio, l'ONMI, percependo naturalmente degli emolumenti, tanto è vero che, in occasione di scioperi del personale di detto Ente, anch'esse vi aderirono. Ora io vorrei sapere se questi stipendi rientrano nel cumulo pensionistico oppure no.

GATTO. Le ostetriche che prestano servizio nei consultori per la maternità e l'infanzia sono pagate volta per volta sotto forma di gettone, sul cui ammontare non vi è alcuna ritenuta previdenziale. Non vi è neppure una liquidazione al termine del servizio, perchè si tratta di una prestazione professionale e non di un vero e proprio rapporto di lavoro.

Per quanto concerne l'accenno fatto dal senatore Guarnieri agli scioperi, devo dire che le ostetriche in questione aderiscono allo sciopero quando si tratta di rivendicazioni per le prestazioni a carattere professionale.

Inoltre, se scioperano le assistenti sanitarie e le inservienti, che sono a rapporto di impiego, i consultori praticamente non sono più in grado di andare avanti; quindi c'è una sospensione di lavoro. Qualche volta vi potrà essere stata una forma di sospensione di lavoro generale per solidarietà, quando cioè lo sciopero aveva come ragione principale quella di sollecitare da parte del Ministero del tesoro finanziamenti maggiori per un miglior funzionamento dell'istituzione.

B O C C A S S I . Dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

MASCIALE. Anch'io sono favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'importo minimo della pensione annua, previsto dalla tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, è elevato da lire 72.000 a lire 130.000 annue.

Per ogni anno di contribuzione superiore a dieci, l'importo annuo della pensione è maggiorato di lire 5.200.

Il limite massimo di pensione, con quaranta anni e oltre di contribuzione, è fissato in lire 286.000.

La pensione viene erogata in tredici rate, di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie e non comprensiva della maggiorazione prevista dall'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 20.000 per gli

68a SEDUTA (19 luglio 1967)

anni 1967-1968 e di lire 30.000 per gli anni successivi, di cui lire 5.000 sono attribuite alla gestione assistenza.

La misura del contributo annuo potrà essere variata sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione previdenza.

L'iscritta che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuta a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo ».

(È approvato).

Art. 3.

Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« 1) la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19 ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza ».

(È approvato).

Art. 5.

Le pensioni in corso di godimento a carico dell'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate nella misura derivante dalla applicazione del precedente articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 » (2308) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

- T O R E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, istituita con legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è eseguito nel seguente modo:
- 1) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile;
- 2) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile, di cui 700 lire attribuite alla Cassa mutua provinciale di malattia e lire 300 alla Federazione nazionale, per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale;
- 3) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale, a copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

Nel 1961, con la legge n. 77, il contributo posto a carico dello Stato è stato incrementato della somma di lire 675 milioni, a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al suddetto Fondo di solidarietà nazionale.

Successivamente, con la legge n. 1330 del 1962, questo contributo a carico dello Stato è stato aumentato di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 fino al 1966-67 compreso.

Le contribuzioni integrative pro capite di ciascun artigiano si sono concretate nella somma media di lire 5.282 nel 1965 e di lire 6.529 nel 1966; tuttavia, alla fine del 1965, il disavanzo complessivo di tutte le Casse mutue provinciali era di 6 miliardi e 468 milioni e nel 1966 tale disavanzo era di 6 miliardi e 225 milioni di lire.

Per venire incontro, pertanto, alle richieste della categoria degli artigiani, il Governo ha presentato questo disegno di legge. già approvato dalla Camera dei deputati con qualche modifica, il quale stabilisce quanto segue. Innanzitutto, il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie degli artigiani - che in virtù della legge n. 77 del 1961 era stato fissato in lire 675 milioni - è aumentato di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire un miliardo annuo per gli esercizi successivi. Con questa disposizione si viene a dare carattere definitivo al contributo statale, che prima, invece, era fissato anno per anno.

Con l'articolo 2 del provvedimento in discussione si stabilisce una contribuzione straordinaria *una tantum* a carico dello Stato per un importo complessivo di 10 miliardi di lire a favore del Fondo di solidarietà nazionale.

Ora la cosa importante da rilevare è che l'importo di lire 10 miliardi corrisponde al disavanzo registrato nel 1966 complessivamente da tutte le Casse mutue provinciali (lire 6 miliardi e 625 milioni) ed ai tre quarti circa del disavanzo registrato nel 1965 (lire 6 miliardi e 468 milioni). In questo modo, pertanto, verrebbero ripianati i due bilanci del 1965 e del 1966.

Questo contributo, però, non viene dato alla Federazione delle Casse mutue provinciali, ma — come ho già detto — viene dato al Fondo di solidarietà nazionale degli artigiani in considerazione della sensibile diversità di oneri che gravano sulla categoria a seconda della provincia di appartenenza, in modo che il contributo straordinario dello Stato possa essere distribuito con criteri di mutualità dal Fondo stesso.

L'articolo 3 prevede l'aggiunta all'articolo 18 della legge n. 1533 del 1956 di un'ulteriore lettera h). Si era verificato che, nonostante l'obbligo previsto dall'articolo 23 della legge costitutiva, cioè che ogni Cassa mutua dovesse stabilire una quota integrativa per artigiano a copertura dell'eventuale maggiore costo dell'assistenza sanitaria, qualche Cassa mutua non avesse provveduto a determinare questa integrazione. Con l'articolo 3, pertanto, si affida alla Giunta centrale il compito di provvedere alla determinazione dei contributi integrativi previsti dalla lettera e) dell'articolo 23 della legge costitutiva, nei casi in cui non vi provveda la Cassa mutua provinciale.

L'articolo 3 in questione recita: « All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1956, numero 1533, è aggiunta la seguente lettera:

« h) stabilire, sulla base della situazione delle gestioni interessate, la misura dei contributi integrativi di cui alla lettera c) del successivo articolo 24, nel caso in cui l'Assemblea della Cassa mutua provinciale non vi abbia provveduto, ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo, per la copertura delle uscite ivi previste e, nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, per la copertura dei disavanzi che risultino eventualmente dal conto medesimo ».

Ora contro questo articolo è stato osservato che in tal modo si viene a menomare l'autonomia delle Casse mutue provinciali. Io, invece, ritengo che non si possa formulare questa accusa perchè la Cassa mutua provinciale è libera nell'esercizio delle sue determinazioni, ma è vincolata dall'articolo 23 della legge fondamentale, nel senso che deve provvedere a coprire l'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria con quote integrative. L'intervento della Giunta centrale è sostitutivo dell'eventuale inerzia delle Casse mutue provinciali e si effettua non d'autorità, sistematicamente, ma soltanto nel caso in cui, dopo l'approvazione del bilancio preventivo e nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, la Cassa mutua provinciale non abbia provveduto.

Ritengo, quindi, che non vi sia lesione dell'autonomia di ogni Cassa mutua; que-

68a Seduta (19 luglio 1967)

sto intervento, semmai, viene a coprire una inerzia e quindi una colpa della Cassa mutua medesima.

Con l'articolo 4, infine, si dispone che all'onere di lire 10 miliardi e 500 milioni derivante allo Stato, per l'anno finanziario 1967, dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Così stando le cose, ritengo che il provvedimento meriti di essere approvato, così come è già stato fatto dall'altro ramo del Parlamento.

BOCCASSI. In linea di massima sono d'accordo con quanto detto nella sua relazione dal senatore Torelli. Dissento, però, con quanto da lui detto circa la disposizione contenuta nell'articolo 3 del provvedimento in discussione, che ritengo antidemocratica perchè non è compito della Giunta centrale quello di fissare questo contributo; si tratta di un compito precipuo delle Casse mutue provinciali.

Per questo motivo, pertanto, preannuncio la presentazione di un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3.

DI PRISCO. Vorrei che non si dimenticasse la preoccupante situazione che si è venuta a creare per quanto riguarda i rapporti fra gli ospedali e le Casse mutue — questione alla quale la stampa di questi giorni ha dedicato ampi articoli —, con la minaccia da parte degli istituti ospedalieri di arrivare ad azioni, anche dolorose, pur di poter mettere un po' di ordine nel caos che si è venuto a creare in relazione appunto ai suddetti rapporti.

Nel caso specifico si tratta di riportarci, semmai, verso la ripartizione originale tra contributo a carico dello Stato e contributo a carico degli artigiani. Ma accanto a tale problema vi è quello generale più grosso, che quanto prima si proporrà in maniera grave se non interviene qualcosa di nuovo. Bisognerebbe, infatti, rivedere per tutte le categorie la ripartizione dei contributi fra Stato e iscritti ai singoli enti, al fine di evi-

tare l'appesantimento dei deficit ed il deterioramento dei rapporti con gli ospedali, di cui ho parlato poc'anzi.

SAMARITANI. Vorrei far osservare come anche l'articolo 1 sia assolutamente deficiente agli effetti di prendere atto della realtà della situazione delle Casse mutue artigiane, in quanto la legge base prevede, se non erro, un contributo dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano ed un contributo dell'artigiano di lire 1.000. Questo rapporto si è completamente modificato in tutti questi anni, per cui dal rapporto base: 1500 lire da parte dello Stato 1000 lire da parte degli artigiani, siamo passati oggi al rapporto seguente: 7.000-8000 lire dagli artigiani, immutato il contributo dello Stato. Sono intervenute cioè, nei principi della legge fondamentale, delle modificazioni profondissime, alle quali però non si è sopperito, in quanto l'aumento globale del contributo di 625 milioni non è stato sufficiente a ricostituire il rapporto base primitivo.

Ci troviamo pertanto ancora una volta di fronte ad un provvedimento limitato, provvedimento che, con l'articolo 2, intende coprire il *deficit* delle varie Casse mutue attraverso l'intervento dello Stato, che dovrà essere ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue stesse con i criteri che regolano le erogazioni del Fondo di solidarietà nazionale, senza peraltro affrontare e risolvere, sia pure in prospettiva, il grave problema che sta dinanzi a noi.

Mi dichiaro inoltre perfettamente d'accordo con quanto poc'anzi ha dichiarato il senatore Boccassi in ordine alla disposizione dell'articolo 3, che demanda alla Giunta centrale della Federazione nazionale la fissazione dei contributi integrativi, nel caso che al suddetto adempimento non abbia provveduto l'assemblea delle Casse mutue provinciali. È evidente infatti, onorevoli colleghi, che con tale disposizione si lede profondamente, snaturandola, l'originaria autonomia delle Casse mutue provinciali: non solo, ma, in aggiunta alla perdita di autonomia, si determinerebbe una imposizione dall'alto in relazione al rapporto fra contributo statale e contributo degli artigiani, 10^a Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

68a SEDUTA (19 luglio 1967)

che modificherebbe la realtà in modo ancora più grave di quello che è stato fatto successivamente all'approvazione della legge base.

Sono pertanto convinto anche io dell'assoluta necessità della soppressione di tale articolo.

R O T T A . Il presente disegno di legge cerca in qualche modo di attenuare i disavanzi delle Casse mutue provinciali, disavanzi peraltro che sono comuni purtroppo a tutti gli enti di assistenza di malattia.

Però — come giustamente è stato osservato — esso viene a turbare quello che, a mio avviso, è l'elemento base per un nuovo sistema di organizzazione dell'assistenza di malattia: il riconoscimento di una maggiore responsabilità diretta degli assistiti.

Temo perciò che il trasferimento alla Giunta centrale della facoltà di fissare i contributi integrativi, invece di migliorare il senso di responsabilità dei singoli, possa spersonalizzare l'amministrazione dell'assistenza, favorendo così l'aumento delle passività.

A N G E L I N I . A sostegno della validità dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, vorrei porre una domanda a coloro che si sono dichiarati contrari: se una Cassa mutua ha dovuto sostenere delle spese superiori a quelle consentitele dal contributo dello Stato e dalla quota pagata dall'assistito e non ha provveduto a deliberare un supplemento di contribuzione necessario a riportare in pareggio il bilancio, chi dovrebbe provvedere al relativo adempimento?

Se un Comune presenta, ad esempio, un bilancio preventivo che, nei limiti della legge, impone delle supercontribuzioni per far fronte alle spese previste nel bilancio stesso, non si può certo dire che tale decisione leda l'autonomia dei comuni: così in questo caso non si lede assolutamente l'autonomia delle Casse mutue provinciali, in quanto è loro compito provvedere a questa necessità e l'intervento dell'organo superiore si ha solo quando determinate Casse mutue non provvedono appunto a quello che è un loro dovere.

Torno pertanto a riaffermare che non esiste, a mio parere, alcuna lesione dell'autonomia delle Casse in questione: mi meraviglio anzi che, con la scusa della lesione della loro autonomia, si voglia permettere che altri si addossino l'onere che esse stesse non intendono pagare.

TORELLI, relatore. In risposta al senatore Samaritani, che ha richiamato il rapporto prima esistente tra il contributo dello Stato ed il contributo a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile, posso dire che per stabilire l'attuale rapporto sarebbe necessario un calcolo matematico che al momento non sono in grado di fare.

Per quanto si riferisce poi alla questione relativa all'articolo 3, aderisco a quanto in proposito ha dichiarato il senatore Angelini, facendo nel contempo rilevare che nella legge base è appunto previsto l'onere delle Casse mutue di stabilire una eventuale quota integrativa dell'artigiano a copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza. Evidentemente le Casse mutue provinciali nella loro autonomia possono adempiere quest'obbligo, come possono non adempierlo: è necessario però tenere presente che l'autonomia delle Casse mutue provinciali non è senza limiti e che le Federazioni da cui dipendono hanno poteri su di esse. Così, ad esempio, agli effetti di una regolare gestione di una Cassa, la Federazione ha il potere di nominare un Commissario in caso di impossibilità funzionale del Consiglio o in caso di gravi irregolarità.

Ora, non potrebbe già ritenersi un caso di grave irregolarità la mancata integrazione della Cassa per sanare l'eventuale deficit esistente? Pertanto, se di lesione di autonomia si potesse parlare, a me sembra che tale autonomia sia già lesa dalla legge base, che riconosce alle Federazioni il potere di nominare un Commissario in casi particolari.

Il fatto peraltro di riportare su retti binari l'applicazione dell'articolo 18 della legge base, senza la necessità di ricorrere ad eventuali nomine di commissari, a me pare che sia una cosa altamente commendevole.

68ª SEDUTA (19 luglio 1967)

Il senatore Rotta ha poi prospettato il pericolo che il trasferimento alla Giunta centrale della facoltà di fissare i contributi integrativi possa attenuare la responsabilità diretta degli assistiti; a questa tesi potrei rispondere che nello stesso tempo elimina però anche l'eventuale irresponsabilità dei singoli quando non vogliono fissare le quote integrative, come è stabilito dalla legge.

Escludo quindi, quale relatore, in piena coscienza, che l'intervento della Giunta centrale possa ritenersi antidemocratico, in quanto l'intervento stesso sarà sostitutivo di quello di spettanza delle Casse mutue ed avverrà solo in caso di inerzia degli organi provinciali. Non esiste perciò — ripeto — alcuna lesione di autonomia, ma soltanto la preoccupazione che la legge base sia veramente applicata.

Per tali motivi mi permetto di insistere perchè il disegno di legge venga approvato nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il rappresentante del Governo, stante l'urgenza del provvedimento e non volendo ripetere le cose già dette dal relatore, si limita a dichiarare che il Governo condivide l'opinione espressa dal senatore Torelli e a ribadire quanto è stato detto alla Camera dei deputati.

Inoltre, per quanto si riferisce alle osservazioni di ordine generale fatte dal senatore Di Prisco, il Sottosegretario non può che prenderne atto e riferirle al Ministro, facendo presente che ora si profila addirittura un'azione giudiziaria da parte di un Consorzio di creditori che sarebbero legittimati a farlo: non sa, peraltro, in questo momento, di fronte a tale atteggiamento, che cosa abbia deciso di fare il Governo.

Per quanto riguarda in particolare il merito del provvedimento, sempre nella mia qualità di rappresentante del Governo, vorrei far osservare che si potrebbe intervenire d'autorità sulle Casse mutue che non osservano gli obblighi di legge, ma questo sarebbe veramente antidemocratico: con il presente disegno di legge questa facoltà è

invece rimessa alla loro Giunta centrale che è un organo democratico in quanto scaturisce da una democratica elezione. Ed a me pare che questa sia l'unica strada possibile, e la più corretta, per ovviare, nel rispetto di una volontà generale, agli inconvenienti che si sono già verificati.

Il parere del Governo quindi è che l'articolo 3 debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera b), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, è aumentato di lire 500 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 2.

A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani è concesso dallo Stato al fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 23, punto b) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, un contributo straordinario di lire 10 miliardi da corrispondersi entro due mesi dalla data di approvazione, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del piano di ripartizione previsto dai successivi comma.

Detto contributo straordinario deve essere ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, fra le Casse mutue provinciali, con i criteri che regolano le erogazioni del Fondo di solidarietà nazionale sulla base di un piano finanziario quinquennale che, assicurando anzitutto una quota di lire 1.000 per iscritto alla data del 31 dicembre 1966, tenga conto anche dell'incremento del contributo integrativo di cui all'articolo 23, della legge 29

68ª SEDUTA (19 luglio 1967)

dicembre 1956, n. 1533, verificatosi nell'ultimo quinquennio, nonchè della situazione finanziaria delle singole Casse mutue provinciali in relazione alle condizioni economiche locali e ciò per conseguire l'equilibrio delle gestioni della Casse stesse.

Il piano di ripartizione del contributo straordinario di cui al comma precedente, deliberato dal Consiglio centrale della Federazione delle Casse mutue di malattia degli artigiani, diverrà esecutivo con l'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La somma di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967.

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è aggiunta la seguente lettera:

« h) stabilire, sulla base della situazione delle gestioni interessate, la misura dei contributi integrativi di cui alla lettera c) del successivo articolo 23, nel caso in cui l'Assemblea della Cassa mutua provinciale non vi abbia provveduto, ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo, per la copertura delle uscite ivi previste e, nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, per la copertura dei disavanzi che risultino eventualmente dal conto medesimo ».

I senatori Boccassi, Samaritani, Trebbi, Bera e Caponi hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

B O C C A S S I . Desidero richiamare ancora una volta l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che noi non possiamo fare il processo alle intenzioni prima ancora che l'assemblea della Cassa mutua provinciale abbia deciso: questo — ripeto — significa ledere l'autonomia delle Casse di

cui si tratta. È necessario tenere presente d'altra parte che la Giunta centrale ha i suoi mezzi per intervenire nel caso che non fosse rispettata la legge. Per tali motivi noi manteniamo il nostro emendamento soppressivo dell'intero articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'articolo 3, presentato dai senatori Boccassi ed altri.

(Non è approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3.

TREBBI. A nome del Gruppo al quale appartengo dichiaro che voterò contro l'articolo 3, avendo presentato l'emendamento soppressivo dello stesso che non è stato approvato.

Desidero però rilevare che alcune delle cose che sono state qui dette dagli onorevoli colleghi sono alquanto imprecise.

Per quali motivi infatti alcune Casse mutue provinciali, il cui bilancio era in deficit, non hanno provveduto ad aumentare per decisione propria il contributo pro capite degli artigiani? Semplicemente per esercitare una forma di pressione nei confronti dell'esecutivo, affinchè intervenisse a modificare quei termini di proporzione, già in precedenza ricordati dal senatore Samaritani, della contribuzione a favore delle Casse stesse e precisamente: il 60 per cento a carico dello Stato ed il 40 per cento a carico dell'artigiano.

È necessario considerare che i tempi sono mutati ed i costi delle prestazioni sanitarie sono aumentati: di conseguenza sono aumentati notevolmente i contributi a carico degli artigiani, mentre lo Stato non ha mai sentito l'esigenza di aumentare il contributo a suo carico a favore delle Casse mutue per gli artigiani. Il mancato adeguamento dei contributi integrativi da parte di alcune mutue provinciali è dovuto pertanto ad un atteggiamento protestatario inteso a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di aumentare il contributo statale.

68ª SEDUTA (19 luglio 1967)

Questa, onorevoli colleghi, è la ragione fondamentale di un simile comportamento delle Casse mutue.

Quando perciò con una decisione centrale si interviene su una loro facoltà, evidentemente non solo si lede l'autonomia dei consigli di amministrazione locali, ma si impedisce anche una forma di pressione politica nei confronti dell'esecutivo.

TORELLI, relatore. Ma qui non si tratta di una pressione politica, bensì di una legge da rispettare!

TREBBI. È inoltre da tenere presente che i consigli di amministrazione delle Casse mutue, anche se nel bilancio preventivo non hanno stabilito di aumentare il contributo integrativo, nel bilancio consuntivo lo hanno poi dovuto comunque aumentare.

Questa è la realtà.

Per queste considerazioni il Gruppo comunista — ripeto — voterà contro l'articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 10.500 milioni derivante allo Stato, per l'anno finanziario 1967, dal-l'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Adeguamento delle competenze medie della gestione marittimi della Cassa di previdenza marinara » (1357), d'iniziativa dei senatori Adamoli ed altri; « Miglioramento delle pensioni e sistemazione della Cassa nazionale della previdenza marinara » (1393), d'iniziativa dei senatori Adamoli ed altri; « Riordinamento della previdenza marinara » (2325) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Adeguamento delle competenze medie della gestione marittimi della Cassa di previdenza marinara », d'iniziativa dei senatori Adamoli, Palermo, Vidali, Cipolla, Gianquinto, Valenzi e Fabretti; « Miglioramento delle pensioni e sistemazione della Cassa nazionale della previdenza marinara », d'iniziativa dei senatori Adamoli, Brambilla, Fiore, Vidali, Palermo, Fabretti, Minella Molinari Angiola, Gianquinto, Valenzi, Cipolla e Pirastu; «Riordinamento della previdenza marinara », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

V A R A L D O , relatore. Il disegno di legge n. 1393, di iniziativa dei senatori Adamoli ed altri, del quale sono relatore, ha la finalità — come del resto gli altri oggi in esame — in primo luogo di provvedere ad un doveroso adeguamento delle pensioni erogate dalle due gestioni della Cassa nazionale della previdenza marinara ed in secondo luogo di procedere ad una radicale trasformazione del sistema attuale. In particolare, per quanto si riferisce alla Gestione speciale della previdenza marinara, il provvedimento in questione la mantiene sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, mentre il disegno di legge n. 2325, d'inizia-

68a SEDUTA (19 luglio 1967)

tiva governativa, trasforma tale Gestione da sostitutiva in integrativa.

Il disegno di legge si propone inoltre di modificare il sistema delle contribuzioni. Vi è da rilevare infatti che le aliquote contributive per la Gestione marittimi sono calcolate su competenze medie convenzionali, che rappresentano circa il 27 per cento delle retribuzioni medie effettive percepite nell'anno dagli ufficiali ed il 30 per cento delle stesse retribuzioni liquidate ai sottufficiali e ai marinai comuni, conducendo così la Gestione marittimi a riscuotere molto meno di quello che dovrebbe in base al monte salari effettivo.

Di fronte a questa situazione si è ritenuto opportuno proporre nuovi criteri di base per una riforma radicale del sistema; e pertanto con l'articolo 1 del disegno di legge sono fissate le nuove aliquote contributive da determinarsi sull'ammontare reale dello stipendio, mentre con l'articolo 2 si adeguano automaticamente le competenze medie, mantenute in vita peraltro soltanto ai fini del calcolo delle pensioni.

Un'altra importante innovazione (tra le altre che non starò per brevità ad elencare), apportata dal disegno di legge, è quella prevista dall'articolo 25, che introduce il criterio dell'adeguamento delle pensioni ogni qualvolta l'indice generale del costo della vita presenti una variazione pari o superiore al 12 per cento. Analogo principio è stabilito anche dal disegno di legge n. 2325, con la sola differenza che, mentre per quest'ultimo il principio stesso può essere adottato sia in aumento che in diminuzione, per il disegno di legge n. 1393 può essere adottato solo in caso di aumento del costo della vita.

Queste sono le innovazioni più importanti introdotte dal disegno di legge d'iniziativa dei senatori Adamoli ed altri, sul quale peraltro ritengo di non dovermi soffermare più a lungo, in quanto credo che lo stesso presentatore non intenda insistervi, rimettendosi a quello d'iniziativa governativa già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

A D A M O L I . Mi riservo di intervenire in seguito.

M A C A G G I , relatore. Sono anche io del parere che il disegno di legge d'iniziativa del senatore Adamoli debba ritenersi ormai superato da quello d'iniziativa governativa, del quale sono io relatore.

Desidero in primo luogo ringraziare la Presidenza della Commissione per la rapidità con cui ha posto all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 2325: ritengo d'altra parte che ciò sia nell'interesse comune, trattandosi di un provvedimento di assoluta necessità ed urgenza. A tale rapidità peraltro dovranno essere addebitate le eventuali manchevolezze della mia relazione, per le quali già chiedo venia alla Commissione.

Il disegno di legge n. 2325, d'iniziativa del Governo, viene all'esame della 10^a Commissione permanente del Senato dopo che la materia della previdenza marinara è stata ampiamente discussa dalla Commissione Trasporti ed aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, in riunione comune con la Commissione Lavoro, assistenza e previdenza sociale e cooperazione, ed il testo del disegno di legge, quale risulta dallo stampato del Senato n. 2325, è stato approvato dalle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati nella seduta del 21 giugno 1967.

La rapidità con la quale il provvedimento legislativo è stato portato all'esame, in sede deliberante, della nostra Commissione, trova spiegazione nella urgente necessità del riordinamento della previdenza marinara, uno fra i problemi più annosi del nostro sistema previdenziale, giunto ormai ad una situazione di inadeguatezza alle esigenze della nostra marineria, specie in rapporto ai provvedimenti nel frattempo maturati nel nostro Paese e nei settori della previdenza sociale inerenti ad altre categorie di lavoratori, inadeguatezza ingiustificabile particolarmente in considerazione della importanza che le attività marittime assumono in Italia, sia per l'economia interna, sia in ordine ai traffici internazionali, tradizionalmente sostenuti in gran parte dalle attività marinare.

68^a SEDUTA (19 luglio 1967)

Il tema, del massimo interesse anche sul piano politico, potrebbe invitare ad ampie considerazioni storiche e tecniche per quanto riguarda lo sviluppo della previdenza e dell'assistenza sociale nel settore marinaro del lavoro nel nostro Paese, con particolare riguardo all'attuale stato del problema. Ma l'urgenza di una sua soluzione, che lo stesso Governo ha segnalata nella sua relazione, come « ormai indifferibile » di fronte ad una situazione « non più rispondente alle esigenze di protezione previdenziale dei lavoratori del mare » e la necessità quindi di circoscrivere la relazione ai punti di maggiore interesse per la Commissione, la completezza della relazione con cui gli onorevoli Ministri hanno accompagnato il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati e l'ampio esame, ripeto, che ne è stato fatto dalle Commissioni riunite alla Camera dei deputati, dai cui verbali ognuno di noi può trarre più ampie notizie sul lavoro legislativo che ha portato all'approvazione del disegno di legge nella formulazione al nostro esame, sono tutte circostanze che consigliano in questa sede la massima concisione da parte del relatore e la rinuncia, sul piano di un esame generale, a quei rilievi critici che le categorie interessate, sia dell'armamento, che dei lavoratori, hanno esposti e discussi durante i lavori preparatori della nuova legge; rilievi che potranno comunque essere ripresi, se del caso, durante l'esame degli articoli, tenendo però ben presente ciò che già era stato raccomandato dal relatore alla Camera dei deputati, onorevole Macchiavelli, con ciò riportando le istanze espresse dai lavoratori, e cioè che il progetto di legge, così com'è stato elaborato, debba trovare la più che possibile rapida approvazione del Parlamento, « in quanto sostanziali modifiche e rinvii potrebbero determinare dannosi ritardi o addirittura un ulteriore accantonamento della riforma della Previdenza marinara ».

In ciò è stato individuato il più grave pericolo da scongiurare, in quanto il miglioramento delle pensioni è ormai atteso da troppi anni dai marittimi e costituisce non solo una necessità d'ordine sociale, ma pure un fattore di notevole peso nel richiamo

dei giovani al lavoro sul mare, attualmente in stato di preoccupante crisi, anche per le insufficienti garanzie che al riguardo del pensionamento dei marittimi vengono offerte dall'attuale nostro ordinamento, del quale sono infatti notevoli le deficienze per essere esso regolato, com'è noto, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109: deficienze ormai essenzialmente manifestatesi in ragione del basso rapporto oggi esistente fra unità attive (circa 60.000) e unità di pensionati (circa 40.000).

Inoltre col sistema di liquidazione delle prestazioni, in base al quale la pensione della « Gestione marittimi » è calcolata in relazione alla media delle più alte competenze percepite dal lavoratore in un triennio di navigazione, si hanno sperequazioni fra i marittimi addetti prevalentemente al lavoro su naviglio maggiore e quelli addetti invece al servizio su naviglio minore e mezzi da pesca. Per non dire dell'appiattimento delle prestazioni spettanti agli iscritti alla Gestione speciale, la cui pensione viene calcolata sul massimale di 2.080 lire annue, ormai facilmente raggiunto, senza distinzione di qualifica e grado, da tutto il personale; delle incongruenze, inoltre, fra il trattamento del personale di stato maggiore navigante e il personale amministrativo e, ancora, dell'avvenuto inglobamento dei pescatori nella previdenza generale dei marittimi, con obbligo di contribuzioni, per i primi, sproporzionate alle loro reali possibilità e con aumento, per i marittimi, del più pesante deficit della loro Cassa, che raggiunge ormai i 20 miliardi ed è in continuo incremento (di circa 3 miliardi all'anno), data la incapacità, per le categorie interessate, di sopportare i relativi oneri.

In tale situazione, ben scarso sollievo ha potuto derivare da qualche intervento parziale nel settore delle prestazioni, come ad esempio la legge 12 ottobre 1960, n. 1183 e quella del 26 luglio 1965, n. 968, con la quale ultima fu concesso un assegno una tantum ai marittimi pensionati.

Si trattò, infatti, di provvedimenti di attesa che non potevano risolvere il problema di fondo, che il Governo ha ritenuto dovere affrontare, anche a costo di ulteriori ritar-

68^a SEDUTA (19 luglio 1967)

di nella soddisfazione delle pressanti istanze delle categorie interessate, con una revisione organica della struttura della Cassa nazionale della previdenza marinara, di cui è oggetto e strumento il disegno di legge, mediante la trasformazione della forma di previdenza marinara da sostitutiva in integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti: revisione strutturale che non riguarda i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera ma che, per tutte le altre categorie, armonizza il loro trattamento agli indirizzi espressi, in materia previdenziale, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, tenute presenti le prospettive programmatiche della futura sicurezza sociale, consentendo frattanto ai lavoratori del mare di fruire delle provvidenze disposte dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, fra le quali quella relativa alla « pensione sociale » e quella sui trattamenti minimi, sul trattamento di riversibilità, eccetera.

La nuova disciplina commisura inoltre i contributi — ed è questa una innovazione di importanza fondamentale — non più su competenze convenzionali e su massimali di retribuzione, ma sull'intera retribuzione percepita dal lavoratore alla data del pensionamento, ciò che comporterà un sensibile aumento dell'importo delle pensioni.

Dalle innovazioni che il disegno di legge introduce in materia di prestazioni nelle due gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara deriverà l'eliminazione degli inconvenienti dovuti alla insufficiente attuale correlazione fra le pensioni e i contributi versati, nonchè alla esclusione del personale di stato maggiore navigante dalla mutualità della Gestione speciale.

La portata sociale del provvedimento emerge d'altra parte, oltre che dalla già ricordata trasformazione della forma di previdenza da sostitutiva ad integrativa della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con conseguente diritto alla pensione sociale e ad ogni altro beneficio inerente alla predetta assicurazione generale, dalla commisurazione dei contributi previdenziali alla reale re-

tribuzione del lavoratore soggetto all'assicurazione; dal trattamento pensionistico con riferimento alle qualifiche del lavoratore e al tipo di nave e genere della navigazione, per quanto concerne la Gestione marittimi, nonchè alle qualifiche e al grado rivestito nell'ultimo triennio di servizio, con riferimento alla Gestione speciale.

Da ricordare, inoltre, il generale aumento delle prestazioni, sia di quelle già in atto, sia di quelle di nuova costituzione, nonchè l'eliminazione delle già rilevate sperequazioni dovute al sistema attuale dell'assicurazione nella Gestione speciale.

È evidente che tali miglioramenti non potranno realizzarsi senza un appesantimento degli oneri a carico delle categorie interessate; ma è pur vero che gli stessi oneri sarebbero stati sicuramente superiori senza la trasformazione della previdenza marinara da sostitutiva in integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, qual'è prospettata dal disegno di legge in esame. A tale riguardo bisogna peraltro ricordare che tale appesantimento di oneri, prevedibile in circa 4 miliardi annui, sarà transitorio in conseguenza della eliminazione graduale delle posizioni pensionistiche costituite dalla stessa assicurazione in forza del provvedi-

Di notevole importanza, sul piano delle più significative realizzazioni proposte dal disegno di legge n. 2325, è il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria, a tutti gli effetti e nelle misure previste dal provvedimento, delle pensioni liquidate a carico della Gestione marittimi fino al 31 dicembre 1964 (in numero di 38.650), nonchè delle circa 1550 pensioni liquidate al personale amministrativo della Gestione speciale fino al 1º gennaio 1965. Lo stesso dicasi per le disposizioni relative alle contribuzioni figurative (capo III del titolo I, articoli 9, 10 e 11) in ordine alla valutazione del servizio militare, nonchè della introduzione del principio (articolo 92) dell'adeguamento periodico delle pensioni con riferimento alle variazioni, in aumento o diminuzione, del costo della vita, entro un determinato limite. 10^a Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

68^a Seduta (19 luglio 1967)

Queste, nelle sue grandi linee, le direttive generali del riordinamento della previdenza marinara proposto dal disegno di legge n. 2325, la cui articolazione riguarda sette categorie di assistiti e cioè:

1. — I marittimi:

- a) pensionati prima del 1º gennaio 1965, i quali passeranno dalla Gestione marittimi all'INPS con decorrenza dal 1º gennaio 1965 con aumento delle pensioni del 20 per cento, previo ulteriore aumento del 10 per cento per i periodi di navigazione anteriori al 1º giugno 1967;
- b) pensionati fra il 1º gennaio 1965 e l'entrata in vigore della legge, con passaggio dalla Gestione marittimi sostitutiva all'INPS per prestazioni base e alla Gestione marittimi per prestazione integrativa;
- c) in servizio alla data di entrata in vigore della legge: dalla Gestione marittimi sostitutiva all'INPS per prestazione base e alla Gestione marittimi per prestazione integrativa, col trattamento previsto dal disegno di legge.
- 2. Lo stato maggiore navigante in « ruolo organico » delle società sovvenzionate:
- a) andati in pensione prima del 1º gennaio 1965, che passano dalla Gestione marittimi « principale » e « complementare » alla Gestione speciale sostitutiva con aumenti del 20 per cento (oltre il 40 per cento per i periodi di navigazione anteriori al 1º giugno 1957) per quanto riguarda la quota di pensione principale e non riliquidazione della quota complementare, con aumento di 50 volte e ulteriore maggiorazione di 70 volte dei contributi relativi a periodi di navigazione anteriori al 1º agosto 1952;
- b) andati in pensione tra il 1º gennaio 1965 e l'entrata in vigore della legge, con passaggio dalla Gestione marittimi « principale » e dalla Gestione complementare speciale all'INPS per prestazione base e alla Gestione speciale per prestazione integrativa, con riliquidazione delle pensioni nella misura di cui al precedente punto a);
- c) in servizio alla data di entrata in vigore della legge; dalla Gestione marittimi (principale) e dalla Gestione speciale (com-

plementare) all'INPS per prestazione base e alla gestione base per prestazione integrativa.

- 3. Amministrativi delle Società sovvenzionate e degli enti ausiliari dell'armamento:
- a) andati in pensione prima del 1º gennaio 1965 passano dalla Gestione speciale all'INPS con decorrenza 1º gennaio 1965 e con aumento delle pensioni del 20 per cento, più la rivalutazione di cui all'articolo 70 del disegno di legge;
- b) andati in pensione fra il 1º gennaio 1965 e l'entrata in vigore della legge: dalla Gestione speciale sostitutiva all'INPS per la prestazione base e alla Gestione speciale per la prestazione integrativa, con riliquidazione delle pensioni dal momento del pensionamento;
- c) in servizio alla data di entrata in vigore della legge: dalla Gestione speciale sostitutiva all'INPS per la prestazione base e alla Gestione speciale per l'integrativa, col trattamento previsto dal disegno di legge.

4. — Dirigenti:

- a) andati in pensione dal 1º gennaio 1965: trattamento uguale a quello degli amministrativi e dello stato maggiore delle società sovvenzionate, più il trattamento maturato presso l'INPDAI;
- b) andati in pensione fra il 1º gennaio 1965 e l'entrata in vigore della legge: come alla lettera a);
- c) in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della legge: dalla Gestione speciale sostitutiva all'INPS per la prestazione base, alla Gestione speciale per prestazione integrativa e all'INPDAI per la eccedenza della retribuzione contributiva oltre il massimale;
- d) già in servizio, con qualifica di dirigente dopo l'entrata in vigore della legge: dalla Gestione speciale sostitutiva all'IN-PDAI, con facoltà di iscrizione volontaria anche all'INPS per la prestazione base e alla Gestione speciale per l'integrativa;
- e) assunti con tale qualifica dopo l'entrata in vigore della legge: dalla Gestione

68^a SEDUTA (19 luglio 1967)

speciale sostitutiva all'INPDAI per l'intero trattamento.

- 5. Personale delle navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato:
- a) andati in pensione fino all'entrata in vigore della legge: rimangono alla Gestione marittimi sostitutiva e al fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, con rivalutazione della quota di pensione nelle misure previste dalla legge;
- b) in servizio alla data di entrata in vigore della legge e nuovi assunti: anche questo personale resta alla Gestione marittimi sostitutiva e al fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, però con trattamento pensionistico ripartito pro quota fra i due fondi.
- 6. Personale del CEMM: rimane iscritto alla Gestione marittimi o all'INPS.

7. — Marittimi imbarcati su navi estere.

Si rende possibile, pur se già iscritti alla Gestione marittimi sostitutiva, il riscatto ai fini del trattamento pensionistico, sempre a carico di detta gestione, così come la facoltà di iscrizione alla Gestione marittimi sostitutiva contestualmente all'esercizio della professione marittima: facoltà valida anche per coloro i quali non possono far valere un periodo di iscrizione a detta Gestione per navigazione su navi italiane.

A questo punto io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, della Presidenza e del rappresentante del Governo sulle preoccupazioni manifestate dagli armatori della piccola pesca per l'eccessivo aumento degli oneri contributivi a carico della categoria. Tali oneri, effettivamente, gravano in misura maggiore sugli armatori di pescherecci, sia per la natura stessa del lavoro, per le sue possibilità di rendimento, sia anche per il fatto che gli equipaggi delle piccole imbarcazioni sono più numerosi, in proporzione, di quanto non siano quelli delle grandi navi È questo un divario che si accentuerà ulteriormente perchè, come sappiamo, nelle grandi navi c'è la tendenza all'automazione, a ridurre il numero del personale e, quindi, non possiamo non prendere atto anche di questo elemento per giustificare le proteste che sono state sollevate dagli armatori della piccola pesca.

Vorrei dire, tuttavia, che credo non sia il caso di formulare oggi delle proposte di emendamenti al riguardo, perchè è chiaro che non sortiremmo altro effetto se non quello di ritardare l'iter di questo disegno di legge, il quale è ormai maturo per la definitiva approvazione ed ha ricevuto, peraltro, parere favorevole da parte della 5ª e della 7ª Commissione. Si potrà semmai, se i colleghi e il Governo sono d'accordo, presentare un ordine del giorno che solleciti il Governo stesso, una volta approvato questo disegno di legge, ad andare incontro agli armatori della piccola pesca con un aumento dei contributi a carico dello Stato, il quale contribuisca alle spese della pesca con finanziamenti notevoli; però, se andiamo a vedere a chi sono stati dati fin'oggi tali finanziamenti, vediamo che in prevalenza ne hanno beneficiato le grandi navi che pescano nell'Atlantico. Ora, io mi rendo conto anche delle necessità di fronte alle quali si trovano i grossi armatori; credo però che la categoria degli armatori della piccola pesca abbia non solo il bisogno, ma il diritto di una maggiore considerazione.

Mi auguro, pertanto, che una volta approvato questo disegno di legge, il Governo avrà modo di migliorare la situazione della categoria interessata. Per il momento, non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Macaggi per l'ampia ed esauriente relazione, e confermo che sul disegno di legge in esame le Commissioni 5^a e 7^a hanno espresso parere favorevole. Non è invece pervenuto il parere della 2^a Commissione.

A D A M O L I . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il mio intervento sarà breve, e questa volta credo di riuscire a mantener fede a questo assunto pericoloso perchè, se dovessi fare un intervento in relazione alla vastità ed all'importanza del problema al nostro esame, il tempo occorrente sarebbe molto lungo.

Innanzitutto desidero far rilevare il grave ritardo con il quale il provvedimento vie-

68^a SEDUTA (19 luglio 1967)

ne al nostro esame e le manchevolezze del metodo seguito dal Governo anche in questa circostanza: si tratta, infatti, di un disegno di legge che viene a modificare il regime delle pensioni marinare a nove anni di distanza dall'ultimo provvedimento in materia. In questo frattempo sono state apportate modifiche, anche abbastanza rilevanti in tutti gli altri settori previdenziali, mentre è rimasto congelato il settore della previdenza marinara. E ciò non è dovuto al fatto che queste pensioni sono più avanti delle altre, ma è dovuto ad un certo atteggiamento assunto dal Governo nei confronti della Cassa di previdenza marinara, nel senso che, pur essendo responsabile in modo diretto del suo deficit perchè non versa i contributi per i marinai richiamati alle armi, per le vittime di guerra (per i quali ultimi il Governo non ha mai versato contributi, mentre le pensioni spettanti ai familiari dei caduti in guerra gravano sulla previdenza marinara, dando luogo ad una situazione veramente paradossale), giustifica il ritardo proprio basandosi su tale deficit.

In tutto questo periodo di tempo, inoltre, il Governo ha anche rifiutato qualsiasi acconto, per cui siamo arrivati a discutere questo provvedimento sotto pressioni formidabili da parte dei lavoratori del mare, e questo non è un metodo corretto di impostare i rapporti fra Governo e Parlamento. I parlamentari non devono essere messi in condizione di non poter discutere, così come si verifica oggi, perchè si sa che vi sono numerosissime persone interessate a questo provvedimento ed ogni ulteriore discussione potrebbe apparire una perdita di tempo! Se il Governo, invece, avesse dato qualche acconto, oggi tutti noi saremmo più distesi perchè non vi sarebbe la pressione che c'è.

Rinnovo, quindi, la mia protesta per questa situazione, perchè non è certamente esaltante che un provvedimento della mole del disegno di legge governativo, con 101 articoli, il quale riforma anche alcuni aspetti della previdenza marinara, non debba in definitiva, essere discusso. Ritengo che tutti sentiamo il peso di una procedura di questo genere, anche se forse personalmente

ne risento in modo particolare perchè provengo da una grande città marinara e sono maggiormente a contatto con questi problemi.

Desidero, inoltre, far rilevare che il disegno di legge di nostra iniziativa, concernente la stessa materia, che il senatore Varaldo ha avuto la cortesia di richiamare alla vostra attenzione, è stato presentato circa un anno e mezzo fa. Ed anche a questo riguardo, signor Presidente, devo protestare perchè tale disegno di legge, così come pure l'altro presentato insieme ad altri colleghi. ha avuto l'onore di essere preso in considerazione soltanto dopo che il disegno di legge d'iniziativa governativa è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, togliendo quindi ogni efficacia all'iniziativa parlamentare. Noi, infatti, non ne chiediamo neppure la discussione, ma non posso fare a meno di rilevare che non è questo un modo positivo di procedere nei nostri lavori.

Abbiamo potuto constatare che nel disegno di legge governativo sono state accettate alcune delle impostazioni contenute nel nostro provvedimento, ma nessuno fa menzione che questo è il prodotto di una certa iniziativa; nessuno ricorda che qui siamo di fronte ad un processo dialettico che ci porta a certe conclusioni e sembra che sia frutto dell'iniziativa del Governo ciò che è invece il prodotto di lotta, fatica e ricerca.

Debbo riconoscere che il disegno di legge n. 2325 presenta alcuni aspetti positivi: uno, ad esempio, è quello dell'abolizione delle competenze medie. Come gli onorevoli senatori sanno, infatti, il sistema della previdenza marinara è tale per cui chi va in pensione, invece di avere una retribuzione commisurata a quella effettivamente percepita fino a quando prestava servizio, ha una retribuzione ricavata da cifre inventate. In altre parole, si fa una media di certe competenze, media che non tiene conto delle eccedenze di salario, le quali costituiscono una parte sostanziale della retribuzione del marittimo. A bordo, infatti, si percepisce la cosiddetta « panatica », di entità superiore al salario stesso, la quale però non entra nel calcolo della pensione. E questo ha portato come conseguenza, fino ad oggi, un vero

e proprio crollo dal punto di vista delle condizioni di vita fra il periodo in cui il marittimo presta servizio ed il periodo in cui va in pensione.

Un altro aspetto positivo del suddetto disegno di legge è costituito dal passaggio all'assicurazione generale obbligatoria e ciò, mentre da una parte crea dei problemi, dall'altra dà maggiore forza ai lavoratori del mare.

Tale provvedimento, però, si rivela insufficiente in numerosi altri punti. A questo proposito, desidero dire con estrema chiarezza che noi ci asterremo dal presentare emendamenti laddove anche gli altri colleghi siano d'accordo nell'approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati; ma se qualcuno presentasse anche un solo emendamento, sia pure giusto, relativo ad un certo settore, noi non potremmo fare a meno di presentare gli emendamenti che riteniamo necessari.

Non sono d'accordo, ad esempio, circa la composizione del Consiglio di amministrazione, che non è stata affatto modificata, e lamento la presenza di troppi burocrati, i quali ignorano i problemi della categoria. Analogamente, devo dire che non concordo sul limite della misura della pensione determinato sulla base dei trenta trentesimi — che è rimasto inalterato —, fermo restando il limite massimo della pensione al 65 per cento della retribuzione pensionabile.

Questa è una grave ingiustizia che noi non accetteremmo se non temessimo di compromettere tutto il resto.

Non sono d'accordo, inoltre, sulle infinite sperequazioni che permangono. Il senatore Macaggi, nel fare l'elenco delle categorie interessate, ci ha dato un quadro estremamente complicato della situazione: vi sono, infatti, numerose qualifiche, diverse decorrenze, eccetera, per cui si verifica che questi vecchi marinai, quando vanno a prendere la pensione, si trovano di fronte a retribuzioni diverse senza neppure sapere il perchè. Ora, ripeto, in questo provvedimento tali sperequazioni permangono e spesso sono anche aggravate. Lo stesso generale au-

mento dei trattamenti pensionistici non è giusto: per coloro che percepiscono una pensione al di sotto delle 50 mila lire sarebbe stato più giusto prevedere un aumento maggiore rispetto ad altri che percepiscono una pensione, ad esempio, di 150 mila lire. Questo, infatti, porta come conseguenza che l'aumento è irrilevante per le categorie meno privilegiate, mentre diventa più sostanziale proprio per coloro che già hanno pensioni abbastanza decenti.

Ora, noi non comprendiamo perchè si continui a persistere su questa strada, dal momento che tutti sappiamo che ciò crea molti malumori ed anche tanta sfiducia nella nostra capacità di interpretare le più elementari esigenze di giustizia.

Se entriamo in questo campo, quindi, noi dovremmo presentare numerosissimi emendamenti, non di carattere massimalista o provocatorio nei confronti del Governo, ma derivanti dalla realtà che tutti conosciamo.

Pertanto — ripeto — o noi approviamo il provvedimento così come ci è stato presentato, oppure, se qualcuno ritiene di dover presentare qualche emendamento, si assumerà anche la responsabilità dell'eventuale insabbiamento del disegno di legge perchè, in questo caso, noi non rinunceremmo a sostenere le nostre tesi. E dico questo soprattutto per quanto riguarda il problema degli armatori della piccola pesca, che interessa tutti in modo particolare. Anche noi siamo del parere che le cose così come sono state impostate non sono giuste; però desidero sottolineare che il Governo per questo settore non aveva previsto alcun contributo ed è stata necessaria una grande opera di persuasione per riuscire ad ottenere un miliardo all'anno di contributo per cinque anni. Infatti, se il provvedimento è rimasto fermo per qualche mese alla Camera dei deputati, la ragione risiede nel fatto che il Tesoro si è sempre opposto alla concessione di tale contributo. Dobbiamo perciò avere tutti chiara conoscenza che, chiedendo un aumento del suddetto contributo, andremmo incontro ad un rifiuto netto da parte del Ministero del tesoro, con la prospettiva dell'insabbiamento dell'intero provvedimento.

68a Seduta (19 luglio 1967)

Questa è, purtroppo, la situazione! Noi la denunciamo, non l'accettiamo; ma essa comunque non cambia.

Pertanto, signor Presidente, a nome del Gruppo politico al quale appartengo dichiaro che, pur rilevando le insufficienze del provvedimento, non lo discuteremo alle condizioni che ho detto poc'anzi.

Per quanto riguarda la piccola pesca, insieme ai colleghi del mio Gruppo ed al senatore Masciale presento il seguente ordine del giorno:

« La 10^a Commissione del Senato,

considerato che il carico contributivo che verrà a gravare sulle piccole imprese di pesca con l'entrata in vigore della legge per la riforma della previdenza marinara, non è economicamente sopportabile dalle medesime senza essere condannate al fallimento dato il basso reddito che caratterizza l'attività peschereccia;

tenuto conto altresì dell'indilazionabile urgenza di approvare senza alcun rinvio detta legge venendo incontro alla decennale attesa dei lavoratori marittimi,

impegna il Governo a predisporre e a fare approvare dal Parlamento entro il corrente anno un disegno di legge il quale preveda l'adeguato aumento dei contributi da parte delle piccole imprese da pesca, fino a livelli di sopportabilità economica per le medesime ».

Sempre insieme ai colleghi del mio Gruppo e al senatore Masciale presento, inoltre, un altro ordine del giorno del seguente tenore:

« La 10^a Commissione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2325 sul riordinamento della previdenza marinara,

in relazione alla lunga attesa da parte dei vecchi lavoratori del mare dei miglioramenti alle loro pensioni,

invita il Governo a disporre affinchè venga concesso nel più breve tempo possibile un congruo acconto sugli arretrati ».

Come gli onorevoli senatori sanno, infat ti, questo provvedimento ha decorrenza retroattiva, e precisamente a partire dal 1º gennaio 1965, per cui gli interessati avranno diritto agli arretrati, ed il mio ordine del giorno invita il Governo a disporre la concessione di un immediato acconto ai pensionati — cosa che si può fare con una certa facilità dal momento che i fondi ci sono —, dimostrando di avere buona volontà.

Concludo, pertanto, con l'augurio che la Commissione voglia appoggiare questa richiesta e che il rappresentante del Governo se ne faccia interprete.

V A L S E C C H I . Prima di entrare nel merito del provvedimento in discussione, vorrei dire che la relazione fatta dal senatore Macaggi mi trova pienamente consenziente, sia sul piano tecnico, che mi sembra pregevole, sia sul piano politico, che mi sempra determinante.

L'unica mia riserva su tale relazione riguarda la conclusione. Non concordo, cioè, con l'onorevole relatore quando sostiene che per ragioni di opportunità e di rapidità è necessario approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Desidero dire, inoltre, che condivido almeno in parte - alcune delle cose dette dal senatore Adamoli; in particolare, condivido il rilievo fatto dal collega Adamoli circa lo scavalcamento da parte del Governo dell'iniziativa parlamentare che, effettivamente, si verifica troppo di frequente. Mi permetto, pertanto, di richiamare il Governo ad un maggior rispetto dell'iniziativa parlamentare, anche se mi rendo conto delle necessità che alcune volte lo spingono ad assumere determinati atteggiamenti. Questo, però, impedisce di risolvere tempestivamente certi problemi, come è accaduto per quello della piccola pesca, che si trova sul tappeto da oltre un anno.

Anche il senatore Adamoli ha insistito sulla necessità di approvare il provvedimento nel testo che ci è pervenuto, senza apportare alcuna modificazione. Ma io non posso fare a meno di dire che bisognerà pure che ci domandiamo cosa vogliono i pescatori e le imprese da cui tali pescatori dipendono.

68ª SEDUTA (19 luglio 1967)

A me è giunta una lettera del Presidente della Federazione nazionale delle imprese della pesca, nella quale si lamenta che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è assolutamente inaccettabile per le imprese della pesca — sia oceanica che mediterranea —. Conseguentemente, quale membro di questa Commissione, sono stato invitato a far presente tale osservazione.

Ora, senatore Adamoli, mi consenta di rilevare che il problema non si risolve con la presentazione di un ordine del giorno. La strada della democrazia è lastricata di ordini del giorno che, molte volte, lasciano il tempo che trovano.

Qui si tratta di varare una legge che possa vertamente giovare alle categorie interessate. È necessario quindi che il Governo faccia un ulteriore sforzo per accontentare queste imprese, dando invece di un miliardo all'anno almeno due miliardi.

Nella lettera che ho citato poc'anzi si dice che, ove il Senato approvasse il provvedimento nel testo approvato dalla Camera, sarebbe inevitabile il disarmo totale della flotta peschereccia nazionale, con conseguente disoccupazione di 30 mila marittimi, oltre alla paralisi delle attività collaterali. Essa, quindi, conclude sostenendo la necessità di emendare tale provvedimento per quanto concerne questo settore specifico.

Ora se emendare il disegno di legge in questo punto, cercando cioè di ottenere dal Tesoro due miliardi di lire all'anno anzichè un miliardo, significa dover poi discutere i numerosi emendamenti preannunciati dal senatore Adamoli, evidentemente ciascuno si assumerà le proprie responsabilità.

Mi risulta che il Gruppo della Democrazia cristiana del Senato si predispone a fare un'azione presso il Governo affinchè il Tesoro non insista nel limitare ad un miliardo il contributo dello Stato. Un aumento di tale contributo consentirebbe alle imprese— e quindi ai lavoratori— di soddisfare maggiormente le proprie esigenze.

A me pare, pertanto, che approvando il provvedimento così come ci è pervenuto dal l'altro ramo del Parlamento, sia pure arricchito dei due ordini del giorno, che anch'io sono disposto a sottoscrivere, veramente non faremmo l'interesse delle imprese e dei lavoratori. Rinunciando a questo tentativo, che ci viene richiesto dalla Federazione nazionale delle imprese della pesca, credo che non compiremmo il nostro dovere.

Chiedo perciò un breve rinvio della discussione, per consentire che nel frattempo siano compiuti i passi necessari presso il Ministero del tesoro per vedere di ottenere un'elevazione del contributo governativo, in modo da consentire a noi di migliorare il provvedimento sul piano economico.

M A C A G G I , relatore. Nelle identiche condizioni, forse anche peggiori, si trovano i padroni dei pescherecci in Liguria, i quali mi hanno fatto presente queste loro difficoltà. Ma, di fronte all'interesse generale, hanno accettato la situazione, salvo, naturalmente, a fare successivamente tutte le pressioni possibili per risolvere il loro problema.

VALSECCHI. Ripeto che ci troviamo di fronte ad una richiesta ufficiale del Presidente della Federazione nazionale delle imprese della pesca, che non possiamo non tenere nel debito conto.

F I O R E . Ma questa lettera non è stata scritta dai lavoratori!

V A L S E C C H I . Se queste imprese sospendono il lavoro, ben 30 mila marittimi restano disoccupati.

FABRETTI. Il provvedimento è stato esaminato dalla Camera dei deputati sotto la medesima minaccia; ma è stato ugualmente approvato nel testo che ci è pervenuto perchè la questione è stata valutata globalmente.

V A L S E C C H I . Vuol dire che ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Saranno i lavoratori, poi, a giudicare chi aveva ragione o meno.

GATTO. Non ho nulla da aggiungere circa l'urgenza di approvare questo provvedimento; urgenza che si è fatta sentire fin dal 1962, quando vi sono stati i primi miglioramenti del regime pensionistico; cosa di cui i marittimi non hanno goduto, dal momento che l'ultimo ritocco delle loro tabelle risale addirittura al 1958.

Vi erano, indubbiamente, innegabili difficoltà. Ricordo che nel 1963 la questione venne esaminata in sede competente ed emerse che le difficoltà erano soprattutto due: la prima derivava dal rapporto fra attivi e pensionati che si era venuto a creare in quegli anni con la maggiore meccanizzazione ed automazione del naviglio; l'altra difficoltà era rappresentata dalle retribuzioni medie figurative che vigevano ancora.

Ora, il provvedimento in discussione presenta aspetti positivi anzitutto per il fatto che ci conduce al grande istituto delle retribuzioni monetarie, cioè l'INPS, e quindi dà la possibilità almeno di far seguire alle pensioni dei marittimi l'andamento che avranno tutte le altre pensioni dei lavoratori dipendenti.

Chi verrà a soffrire in seguito all'approvazione di questo provvedimento sarà l'armamento della pesca, per il quale prima le retribuzioni medie convenzionali erano irrisorie e la stessa aliquota contributiva era inferiore a quella vigente per l'armamento destinato al traffico; cosa sulla quale pregherei gli onorevoli senatori di voler soffermare la propria attenzione.

L'armamento destinato al traffico pagava, ai fini previdenziali, una aliquota contributiva superiore a quella dell'armamento destinato alla pesca, oltre al fatto della distanza considerevole che c'era tra i due tipi di contribuzione; indubbiamente il salto si fa sentire ancora di più, perchè con criterio giusto la contribuzione a fini previdenziali viene rapportata, come principio, alla retribuzione reale. Ad un certo punto dovrà diventare effettiva sulla retribuzione reale, però consideriamo i rapporti di produzione nell'armamento peschereccio. In realtà se andiamo a vedere le tabelle, qualcuna potrebbe sembrare irrisoria per il settore della pesca, ma chi le conosce - e ci sono colleghi con esperienza diretta - sa che molte retribuzioni sono figurative, cioè vige ancora un sistema di retribuzioni che è veramente anomalo, arretrato, di tipo feudale. Molti dei colleghi sanno che alcune cooperative in realtà sono delle pseudo cooperative e quindi ritengo che si possa prendere lo spunto dall'esame di questo disegno di legge per richiamare l'attenzione del Ministero del lavoro sulla necessità di mettere ordine, di riportare a normalità quelli che sono i rapporti di dipendenza in materia di armamento della pesca, per cui alcune retribuzioni medie figurative contemplate nella nuova tabella spesso sono superiori a quelle realmente percepite. Le 80.000 lire per un marinaio di coperta di un peschereccio sono una retribuzione media superiore alla stessa realtà. Il marinaio addetto al peschereccio si salva facendo dei periodi di lavoro nell'armamento addetto al traffico, per cui il settore della pesca spesso diventa una specie di salvaguardia sottoretribuita, quando c'è disoccupazione nell'armamento addetto al traffico.

Ora, in questo caso, fare appello ad una certa solidarietà che, del resto, mi pare che stia diventando la regola normale tra settore traffico e settore pesca, mi pare che sia la cosa più normale di questo mondo. L'aver fissato una aliquota retributiva uguale per l'armamento addetto al traffico e quello addetto alla pesca non è stato un buon esempio di solidarietà, mentre si poteva arrivare a stabilirlo, anche perchè alcuni prestatori d'opera, in realtà, partecipano nell'una e nell'altra forma di lavoro dipendente.

I rimedi erano di tre ordini. Primo quello del ritocco delle tabelle e questo ritocco va considerato in misura positiva, come un fatto estremamente favorevole tra gli aspetti di questa legge. E credo che non si possano ritoccare le tabelle dell'armamento pesca al di sotto di quelle attuali, anche perchè possono costituire un punto di partenza per la normalizzazione dei rapporti di lavoro. Se è scritto che la retribuzione media di un marinaio di coperta di un peschereccio è di 80.000 lire, dovrebbe essere premura dell'Ispettorato del lavoro che quelle 80 mila lire, in media, siano erogate al pescatore. Quindi il ritocco delle tabelle può costituire il punto di partenza per una normalizzazione dei rapporti di lavoro.

68ª SEDUTA (19 luglio 1967)

Il secondo rimedio era il ricorso ad una forma di solidarietà mediante la fissazione di una diversa aliquota contributiva. Se per avventura questo disegno di legge dovesse essere sottoposto ad emendamenti, un emendamento potrebbe essere costituito da questa diversa misura dell'aliquota contributiva.

L'ultimo rimedio era quello dell'intervento finanziario dello Stato, così largamente attuato in altri campi della previdenza. Ora, senza compromettere l'approvazione del provvedimento in discussione, se si volesse mettere alla prova il Governo sulla volontà di contribuire in modo adeguato alla regolarizzazione della previdenza marinara. ritengo la Commissione potrebbe aggiornarsi a domani per accertare la possibilità di aumentare il contributo statale. Si saprà così che unicamente dalle buone o meno buone disposizioni del Governo di andare incontro a queste richieste — che noi consideriamo legittime — dipende la soluzione del problema.

JANNUZZI. Sono in questa Commissione stamattina non solamente per sostituire il collega Pezzini assente, ma anche perchè essendo senatore pugliese e cioè rappresentante di una terra di pescatori, ritengo di dover dire qualcosa di positivo su questo argomento. Soprattutto, onorevole relatore, vorrei permettermi di fare un rilievo sulla politica della pesca che noi stiamo seguendo, posto che in Italia esista una politica della pesca. Le leggi per il Mezzogiorno stabiliscono che a favore della media e piccola azienda peschereccia sia dato niente di meno che un contributo del 30 per cento a fondo penduto perchè possano rifare le loro navi. Recentemente abbiamo approvato una convenzione con la Jugoslavia per cui l'Italia corrisponde allo Stato vicino e amico 600 milioni l'anno per pescare non più di 300-400 milioni l'anno di pesce. Perchè facciamo tutto questo? Evidentemente lo facciamo per sostenere le medie e le piccole aziende di pesca a favore loro e a favore dei marınari, dei lavoratori marittimi che stanno presso queste imprese. Perchè qui è inutile fare dei discorsi politici e demagogici: qui si tratta dei piccoli pescatori che quando non possono andare avanti, chiudono.

CAPONI. È un problema di possibilità!

JANNUZZI. Il piccolo pescatore va paragonato all'artigiano e al coltivatore diretto ed è nella massima parte datore di lavoro di se stesso e chiede che gli oneri contributivi non soffochino l'azienda. Vogliamo fare una valutazione in termini economici? Che cosa fa questa legge? Un motopeschereccio di tipo medio per la pesca mediterranea - non parlo assolutamente di quella oceanica — secondo le disposizioni vigenti paga 436 mila lire l'anno; secondo questa legge che sta per essere approvata verrà a pagare 2 milioni e 987 mila lire. Se, in qualsiasi momento e in qualsiasi azienda voi portate da un giorno all'altro il contributo da uno a sette, questa sarà costretta a chiudere. Questi sono i termini economici e non voglio parlare della pesca oceanica, che è a più largo raggio ed è la pesca dei «capitalisti». anche se questi pure si vedono portare l'onere contributivo da 4 milioni e 400 mila lire l'anno a 15 milioni e 700 mila lire.

FIORE. Su quali basi sono stati fatti questi calcoli?

JANNUZZI. Sulla base di questa legge. Li ho fatti fare io, se volete contestarli ne discuteremo dopo.

C A P O N I . Il suo Ministro queste cose le ha discusse alla Camera.

JANNUZZI. Al Senato questa legge viene presentata ora per la prima volta. Il sistema di invocare quello che è accaduto alla Camera o ancora quello che è successo in sede di Consiglio dei ministri è un sistema che non condivido e, se mi consentite di parlare con piena schiettezza e sincerità, devo dire che non mi interessa affatto nemmeno quello che succede in seno ai partiti quando si mettono d'accordo su questo o quel provvedimento: io sono un senatore

68a SEDUTA (19 luglio 1967)

e questa legge è venuta ora per la prima volta alla discussione del Senato.

A D A M O L I . Però 40 mila marinai sono molto preoccupati per l'approvazione di questo provvedimento; è veramente strano che una legge fatta per i marittimi non vi interessi affatto.

JANNUZZI. Credo che lei mi abbia sentito parlare più di una volta e quindi mi pare che non sia il caso di insistere su questa strada. Comunque, quando si parla di un provvedimento di questo genere non bisogna spostare i termini della discussione.

CAPONI. Il Governo nel 1965, quando si discusse del problema generale delle pensioni, prese degli impegni, però!

JANNUZZI. Perchè c'è l'aumento di sette volte tanto? Per due motivi; prima di tutto perchè con questo disegno di legge si sono aumentate le basi contributive e, qui, nessuno deve pensare assolutamente di toccarle. Le basi contributive debbono rimanere quelle che sono, perchè sono state portate ad una misura giusta; poi sono state aumentate del 50 per cento. Fatti i calcoli risulta che con un contributo - lo ha già detto il collega Valsecchi - di un altro miliardo l'anno, poichè si tratta di coprire una differenza di circa sei miliardi, si può arrivare ad una misura contributiva che non superi il doppio delle attuali contribuzioni. Ora, se a carico del piccolo pescatore, anche solo del piccolo — posso disinteressarmi, se volete, di quello medio - ponete un onere doppio rispetto a quello attuale, mi pare che non si faccia una cosa equa.

Ora diciamoci una cosa con sincerità. A chi facciamo questo discorso? Alla Marina mercantile? Ma il Sottosegretario ha detto di essere d'accordo! Al Ministero del lavoro? Nemmeno! Il grande assente, colui al quale dobbiamo fare questo discorso e al quale dobbiamo rivolgere i nostri quesiti è il Ministro del tesoro. Io domando: è proprio inevitabile, è proprio indispensabile che si approvi oggi la legge? Non c'è la possibilità di fare un passo, sia da parte del Mi-

nistero della marina mercantile, sia da parte di quello del lavoro o da parte della Presidenza di questa Commissione o da parte nostra come parlamentari, presso il Ministero del tesoro per vedere se è possibile ottenere questo altro miliardo? Se ci dice che non può, firmiamo un ordine del giorno che è una presa in giro di noi stessi. Se, invece, lo può dare, allora lo dia fin d'ora. Ma che insomma si sappia, ce lo dica. Io un ordine del giorno di quel genere, che serve soltanto a dare il « contentino » e a prendere in giro noi stessi, non mi sento di sottoscriverlo. Temere che venga insabbiato questo provvedimento col fatto che dovrebbe ritornare alla Camera e la Camera sappiamo che sta per prendere le sue ferie, non è un discorso serio. È un frasario che conosciamo e che andiamo ripetendo da tempo, non so se per illudere noi stessi o per ingannare qualche altro.

CAPONI. Ce lo avete insegnato voi!

JANNUZZI. È vero, lo diciamo anche noi. Qui, in cinque giorni vogliamo approvare il programma economico nazionale e non avremo tempo per introdurre il benchè minimo emendamento, perchè alla Camera dei deputati non si può rimandare il provvedimento, anche se sappiamo che questa è favorevole ad alcuni emendamenti. Onorevole Presidente, facciamo una cosa nell'interesse di questa povera gente: lasciamo stare le minacce che non ci toccano minimamente, ma aggiorniamo i lavori della Commissione a domani mattina. Se il Ministro del tesoro dirà che questo altro miliardo lo può dare, bene; se non lo può dare faremo un ordine del giorno e ci rassegneremo (d'altronde qualcuno ha detto che di ordini del giorno è lastricata la via dell'inferno, io vorrei dire del Paradiso); comunque lo faremo senza nessuna fiducia nella possibilità della sua attuazione. La mia proposta non è per interrompere la discussione, ma per evitare il passaggio agli articoli o, quanto meno, all'articolo 7 o al 22.

F I O R E . Comincio col dire che questo disegno di legge, nel suo complesso, non

68a SEDUTA (19 luglio 1967)

mi ha soddisfatto perchè è venuto fuori dopo alcuni anni di lotta dei marittimi e dopo l'ostilità decisa del Governo a non voler porre mano a una riforma del pensionamento dei marittimi stessi.

Si è ritenuto, infatti, di occuparsi soltanto dei 60.000 marittimi in attività e dei 40 mila in pensione, mentre per il resto non si è detta una parola, perchè il resto — ha detto il senatore Valsecchi — non interessa.

V A L S E C C H I . Non è che non interessi, è che oggi ci stiamo occupando della materia trattata dal disegno di legge in esame.

FIORE. Però i marittimi ne risultano danneggiati; ecco perchè si deve cominciare col dire che il provvedimento avrebbe potuto essere di gran lunga migliore. Comunque, dicevo, esso riguarda 60.000 lavoratori in attività e 40.000 pensionati. Che cosa è accaduto? C'era un momento in cui la previdenza marinara faceva acqua da tutte le parti, proprio perchè il Governo non ha mai ritenuto di intervenire seriamente per affrontare il problema. Siamo così giunti al punto che le vedove dei marittimi, reclutati con tanto di cartolina precetto, imbarcati su navi requisite, partecipanti ad azioni di guerra e caduti durante tali azioni di guerra, non hanno avuto la pensione di guerra, ma quella della previdenza marinara, con riflessi gravi sulle pensioni di riversibilità, che il Governo avrebbe dovuto accollarsi come pensioni di guerra, mentre non lo ha mai fatto.

Finalmente ci si è dovuti chiedere che cosa fare per una previdenza marinara che continuava ovviamente a essere in *deficit*, dato che il rapporto fra lavoratori in servizio e lavoratori in pensione cominciava a diventare insostenibile. La risposta è stata piuttosto semplice: passiamo tutti nel gran calderone dell'assicurazione obbligatoria, cancellando ogni legame con la previdenza marinara e accollando tutto al fondo adeguamento pensioni. Ma, quale aumento hanno avuto queste pensioni ferme al 1958? Si è dimenticato che nel campo della previdenza sociale dopo il 1958 abbiamo avuto la legge n. 1338 del 1962 che ha aumentato le pen-

sioni della previdenza sociale del 30 per cento; si è dimenticato che abbiamo avuto la legge n. 903 del 1965, che ha ulteriormente aumentato le pensioni della previdenza sociale del 20 per cento, per un totale, quindi del 50 per cento. Per coloro che invece vengono passati d'autorità dalla previdenza marinara che cosa si è previsto? Per quelli che hanno pensioni sulla base delle retribuzioni convenzionali del 1957 si è stabilito un aumento del 10 per cento in base all'articolo 43, mentre in base all'articolo 48 si è disposta una ulteriore rivalutazione del 20 per cento. Il che vuol dire un totale del 32,3 per cento di contro al ricordato 50 per cento, cioè porre volutamente i nuovi pensionati in condizioni di inferiorità rispetto a quelli della medesima categoria.

Ma poi, perchè si passano i marittimi dalla loro previdenza a quella sociale? Alla fine del 1964 — sono i dati di cui dispongo: purtroppo in questo campo la ricerca non è facile — gli armatori su cento miliardi di retribuzione pagavano 10 miliardi e poco più (200 milioni circa) di contributi, vale a dire praticamente il 10 per cento. Ed erano sempre restii nell'effettuare questi pagamenti. Oggi, con una alzata di ingegno, si stabilisce che gli armatori devono pagare ciò che si corrisponde per l'assicurazione obbligatoria, ossia, complessivamente, il 18.65 per cento. Ora io mi domando, onorevole Sottosegretario, senza voler per nulla fare il processo alle intenzioni: che cosa vuol dire questa « trovata »? Se l'armatore era restio e non pagava il dovuto nella misura del 10 per cento, come volete che ora paghi tranquillamente il 18-19 per cento (rappresentato dal 13 e tanto per cento sulla retribuzione dei dipendenti più il 5 per cento sul fondo integrativo)? È vero che c'è il gran calderone dei 6 milioni e passa di lavoratori che contribuiscono al fondo per l'assicurazione obbligatoria, per cui se alcuni armatori non pagheranno, la loro evasione si confonderà con le altre evasioni previdenziali.

Comunque, che cosa avverrà per questi pensionati? Si è detto: facciamo pagare loro adesso non sullo stipendio convenzionale ma sull'intera retribuzione. E che pensione gli diamo? Dopo 30 anni una pensione pari

68a SEDUTA (19 luglio 1967)

al 65 per cento ma non dell'ultima retribuzione (mentre è noto che i dipendenti degli enti locali e gli stessi autofenrotranvieri hanno l'80 o il 90 per cento dell'ultima retribuzione) bensì della media delle retribuzioni di tutta la vita lavorativa. Come dire che se un mozzo è diventato poi quarto ufficiale, per calcolargli la pensione si dovrà fare la media di tutte le retribuzioni che via via ha percepito, a cominciare appunto da quella di mozzo, e su questa media si calcolerà poi il 65 per cento. Così non avviene per gli altri. Poniamo un manovale delle Ferrovie dello Stato il quale abbia finito per diventare capostazione e che vada in pensione dopo 40 anni di attività. Ebbene, la sua pensione sarà calcolata non sulla media di tutte le retribuzioni, da quella iniziale come manovale a quella finale come capostazione, ma solo sull'ultima.

Un'altra « perla » del disegno di legge di cui ci stiamo oggi occupando è quella della cessazione completa dall'attività in coincidenza con l'andata in pensione. Se ricordate, il problema era già sorto per altre categorie. Per gli avvocati, per esempio, si voleva stabilire che non potessero più esercitare la professione, al momento in cui cominciavano a percepire la pensione (tra l'altro, di 60.000 lire mensili). Ciò era assurdo, in quanto non si può dire a una persona: hai 65 anni di età, devi cessare ogni attività e accontentarti di 60.000 lire mensili di pensione. Tanto assurdo che una simile disposizione l'abbiamo fatta cancellare anche per la previdenza sociale, perchè un pensionato deve poter continuare la sua attività, sia pure a determinate condizioni. Per i marittimi, invece, si è ritenuto di stabilire il ritiro del libretto di navigazione appena uno va in pensione. Se poi un capitano in congedo ottiene l'autorizzazione a navigare ancora, per il periodo in cui ciò avviene gli viene sospesa la pensione e solo quando ha ultimato l'ulteriore periodo di navigazione gli viene ripristinata con un aumento del 30 per cento.

Ho detto questo per far capire come ci siano delle disposizioni che avrebbero potuto e dovuto essere meglio articolate. La considerazione basilare, tuttavia, è quella che si tratta di pensioni ferme al 1958, che finiscono per godere di un unico beneficio, quello della tredicesima mensilità, essendo esso stato stabilito per la previdenza sociale. Ad ogni modo il disegno di legge è fortemente atteso da tutti i pensionati marittimi e noi riteniamo che occorra approvarlo rapidamente. Il senatore Jannuzzi ha perfettamente ragione quando dice che tutte le volte chiamiamo in causa la necessità di evitare il ritorno di un provvedimento alla Camera dei deputati, però la verità è che, ora, ci troviamo ai limiti dell'attività estiva. Se l'esame l'avessimo effettuato due mesi fa, sarei stato anch'io favorevole ad apportare alcune modifiche, ma oggi come oggi mi preoccupa la prospettiva che un emendamento del testo. costringendo la Camera dei deputati a ratificarlo, comporti l'entrata in vigore delle nuove norme non prima della ripresa dell'attività, quanto meno in settembre, finendo perciò per danneggiare ancora di più gli attuali 40.000 pensionati marittimi.

Per quel che concerne i pescherecci, è evidente che si tratta di armatori. Anche in questo caso, però, occorre stare attenti, come quando parliamo di artigiani: tutti sono artigiani, ma ci sono il piccolo falegname e il piccolo calzolaio, del piccolo comune, dall'attività ridottissima, e ci sono il grosso falegname e il grosso calzolaio del grande comune, con un giro di affari di gran lunga superiore. Così dicasi per il barbiere della piccola località, con un piccolo locale, e per il barbiere dal salone cittadino, con 7-8 porte e un certo numero di dipendenti. Così avviene anche per i pescherecci.

Ad ogni modo sono tutti problemi che, ormai, non riguardano più il disegno di legge in esame, che a mio avviso dovrebbe essere approvato così com'è e piuttosto rapidamente, restando magari d'accordo che il problema più scottante, vale a dire quello dell'articolo 22, potrebbe essere risolto, d'intesa col Ministro del tesoro, portando da 5 a 10 miliardi il contributo, ma con un disegno di legge a parte, sia pure con procedura d'urgenza, però senza bloccare questo e senza, quindi, danneggiare tutta la massa dei marittimi, che è in attesa della entrata in vigore delle norme del provvedimento di cui ci stiamo occupando.

Questa è la mia proposta: in giornata fare i passi necessari per preparare detto disegnino di legge da mandare avanti con procedura urgentissima e intanto approvare questo disegno di legge.

Al sottosegretario Calvi, poi, vorrei raccomandare l'ordine del giorno del senatore Adamoli per la concessione di un anticipo, perchè questi marittimi aspettano da anni. Approvata questa legge (lei sa bene che cosa sono le procedure burocratiche) prima che questa gente possa avere qualche cosa passeranno come minimo sei mesi, nella migliore delle ipotesi; si potrebbe, quindi dare un acconto per il quale non ci sarebbe bisogno di alcun provvedimento legislativo, in quanto potrebbe essere fatto per via amministrativa. Di questo faccio viva raccomandazione all'onorevole Calvi, affinchè si voglia fare interprete, presso il Ministro, di queste necessità dei marittimi.

FABRETTI. Vorrei fare alcune considerazioni in merito all'ordine del giorno che abbiamo presentato e che mi pare possa essere senz'altro approvato. Torno, però, a darne lettura:

« La 10^a Commissione del Senato.

considerato che il carico contributivo che verrà a gravare sulle piccole imprese di pesca con l'entrata in vigore della legge per la riforma della previdenza marinara non è economicamente sopportabile dalle medesime senza essere condannate al fallimento dato il basso reddito che caratterizza la vita peschereccia;

tenuto conto, altresì, dell'indilazionabile urgenza di approvare senza alcun rinvio detta legge venendo incontro alla decennale attesa dei lavoratori marittimi.

impegna il Governo a predisporre e a fare approvare dal Parlamento entro il corrente anno un disegno di legge il quale preveda l'adeguato aumento del contributo statale con la correlativa riduzione dei contributi da parte delle piccole imprese di pesca fino a livelli di sopportabilità conomica per le medesime ».

Ora noi insistiamo proprio su questa via perchè siamo sensibili ai problemi del carico contributivo oneroso, insopportabile che grava in base a questo disegno di legge sulle imprese della pesca e riteniamo che questa soluzione sia nell'interesse proprio degli operatori economici della pesca. Il senatore Jannuzzi ha detto che un ordine del giorno avrebbe il significato di prenderci in giro tutti. Certamente l'amara esperienza della vita parlamentare, dato l'atteggiamento del Governo nei confronti degli ordini del giorno, sembrerebbe dare ragione al collega democristiano, ma credo che se il Govenno e tutto il Parlamento vogliono dare veramente soluzione a questo annoso problema, l'unica via sia questa, perchè è difficile oggi andare a chiedere al ministro Colombo un altro miliardo.

Non voglio poi ricordare quanto ha detto il collega Fiore circa l'insufficienza degli aumenti, perchè si è voluto fare sì che la spesa globale non vada oltre determinati limiti, per cui l'aumento delle pensioni ai vecchi marittimi è stato contenuto nei limiti del 30-35 per cento, pur sapendo che dal 1957 non prendono una lira, pur sapendo che questo 30-35 per cento rappresenta appena lo adeguamento al maggior costo della vita. Anche questo è un prendere in giro la gente e significa, ancora, non rendersi conto dei diritti dei pescatori.

Io credo che l'esasperazione cui sono giunti i lavoratori del settore della pesca, gli scioperi, le serrate — contro le quali noi stessi protestiamo — rappresentino tutti aspetti che vanno considerati e dei quali ci si deve rendere conto perchè, in effetti, i contributi cui sono soggetti questi lavoratori sono veramente insopportabili.

Come vincere questo stato di cose? L'unica strada è quella di una organica politica marinara e della pesca e, a questo proposito, devo rispondere al senatore Jannuzzi che è errato dire che tale politica c'è stata o è in atto. Sono stati fatti soltanto dei tentativi, ma non in modo armonico e gli investimenti destinati a questo settore non sono stati indirizzati nel senso giusto; troppi soldi vengono spesi male!

Basti pensare che, mentre il pesce appena pescato si paga ai pescatori 280 lire al chilo, sui mercati arriva poi a 1.800 lire, il che de-

68' SEDUTA (19 luglio 1967)

nota una cattiva organizzazione, per non dire un « intrallazzo », in tutto il settore della distribuzione. Ed il Governo deve intervenire, deve colpire se vuole salvare e tenere in vita questa attività che noi riteniamo di vitale importanza per l'economia del nostro Paese e che, finora, non ha avuto quell'assistenza che merita.

Quali passi in avanti sono stati compiuti, ad esempio, nel campo della preparazione tecnica, delle attrezzature di bordo, dell'organizzazione della vendita del prodotto, della ricerca scientifica? Nessuno o quasi nessuno, tanto è vero che le nostre barche organizzano la pesca alla cieca oppure si mettono sulla scia dei battelli nipponici per farsi guidare là dove il pesce e più abbondante.

Vi è dunque un'enorme carenza in questo settore e proprio per questo invitiamo il Governo ad operare una revisione della politica marinara nell'effettivo interesse della pesca e degli operatori economici del settore.

E noi non vorremmo, onorevole Sottosegretario, che il Governo soggiacesse al ricatto dei grossi armatori italiani tendente ad insabbiare la legge! Questa sarebbe veramente una grave calamità, contro la quale noi combatteremo con tutte le nostre forze.

Ci auguriamo pertanto che il provvedimento in esame possa essere immediatamente approvato, che il Governo voglia intervenire con un più consistente contributo finanziario e che, infine, la risoluzione dei problemi della piccola pesca venga affrontata mediante la predisposizione di un apposito disegno di legge.

Concludendo, invito la Commissione ad accogliere l'ordine del giorno presentato al riguardo dal senatore Adamoli.

M A S C I A L E . Nell'associarmi alle critiche dei senatori Adamoli e Fiore, specie per quanto riguarda la grande lentezza del Governo nell'affrontare i problemi della previdenza marinara, concordo con la richiesta avanzata dal senatore Jannuzzi tendente a rinviare di ventiquattro ore la discussione per cercare di indurre il Tesoro ad aumentare di un miliardo il contributo dello Stato.

G U A R N I E R I . Onorevole Sottosegretario, mi sia permesso segnalare alla sua attenzione una particolare situazione dei pescatori del basso Polesine, che va riguardata con impegno da parte del Governo, per i continui incidenti cui dà luogo.

Piccole cooperative di pescatori, infatti, sono in lotta, si può dire quotidiana, con i pescatori del Chioggiotto i quali si recano a pescare di notte, con reti a strascico, nella zona del basso Polesine, portando via gran parte del piccolo pesce.

Ritengo che sarebbe quanto mai opportuno un intervento del Governo affinchè questo stato di cose abbia a cessare, perchè i nostri pescatori si lamentano di dover pagare le tasse pur non riuscendo a pescare più nulla.

FABRETTI. A proposito di questo problema c'è una legge molto severa.

GUARNIERI. ...legge che, però, non viene applicata: ecco perchè chiedo l'intervento da parte del Ministero della marina mercantile.

R O T T A. Desidero fare qualche osservazione per associarmi a quei colleghi che hanno sostenuto la necessità che il Governo intervenga in modo più sostanziale a favore del piccolo armamento.

Sono altresì convinto che il peso dell'aumento delle pensioni di cui trattasi debba essere sopportato dallo Stato, ma anche da tutti i lavoratori attraverso quello che potrà essere un pensionamento dato dall'INPS e distribuito in modo omogeneo su tutta la categoria. Se non si farà così non potremo mai arrivare a reali vantaggi per questi lavoratori che, solo in parte, godrebbero dei benefici loro spettanti.

Ci troviamo di fronte a situazioni di disarmo di barche che non sono più in grado di attendere a quello che era il loro compito fondamentale: la pesca. Peraltro, se l'impegno del Governo fosse tale da non dirottare i finanziamenti su altre linee o su linee che non sono perfettamente corrispondenti allo scopo, i marittimi potrebbero veramente ri-

68a SEDUTA (19 luglio 1967)

cavare un beneficio dall'approvazione del presente provvedimento.

Sono anche io d'avviso pertanto che sia opportuno rinviare la discussione per accertare eventuali maggiori possibilità del Tesoro per una maggiore contribuzione statale a favore del piccolo armamento, al fine di evitare che soprattutto i piccoli pescatori vedano aggiungersi alle difficoltà in cui attualmente si dibattono anche l'aggravio di un ulteriore aumento dei contributi.

MACAGGI, relatore. Concordo anche io sull'opportunità di rinviare a domani mattina la discussione dei disegni di legge, onde consentire che nel frattempo siano compiuti i passi necessari per avere il parere del Tesoro circa la possibilità di una elevazione del contributo governativo.

PRESIDENTE. Ritengo che i due rappresentanti del Governo, unitamente ai senatori che hanno preannunciato la presentazione di emendamenti, siano i più adatti a compiere gli eventuali passi che ritenessero necessari allo scopo. Essi pertanto, approfittando di questo breve rinvio, si faranno carico di interpellare il Tesoro al riguardo.

Comunque, il rinvio a domani deve essere sempre inteso allo scopo di concludere l'iter di questo disegno di legge, di cui è stata rappresentata l'urgenza e la indifferibilità.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Prendo atto dell'aggiornamento della discussione a domani. Gradirei però avere la precisa formulazione dell'emendamento, per modo che possa subito sottoporla all'onorevole Ministro.

A D A M O L I . Sia chiaro che qualora fosse accettato un emendamento e quindi il disegno di legge dovesse ritornare alla Camera, noi presenteremmo altri emendamenti.

M A C A G G I , relatore. Ho proposto di aggiornare la seduta a domani, senza parlare di emendamenti nè di altro. Personalmente, se debbo entrare nel merito di quanto è stato detto dai colleghi che sono intervenuti, dichiaro subito che non sono d'accordo circa l'emendamento, ma semmai sono favorevole alla formulazione di un'apposita leggina.

JANNUZZI. Vorrei chiarire che la richiesta di rinvio a domani viene fatta soltanto per accertare le possibilità di un più consistente intervento statale e per modo che il disegno di legge possa essere approvato domani stesso. Che si predisponga poi un disegno di legge apposito o che si presenti un ordine del giorno, lo dovrà decidere la Commissione.

FABRETTI. Nel caso che la Commissione faccia proprio un ordine del giorno, bisogna chiedere al Ministro del tesoro se lo accetta o meno.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari